



COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
(Città Metropolitana di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO) Tel . 0534 / 95026 - FAX 0534.95595
Email : comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Approvato con deliberazione C.C. n. 100 del 29 Ottobre 2004

Modificato con deliberazione C.C. n. 53 del 21 Dicembre 2018

Consulte di frazione

Premessa

Le consulte di frazione sono organi consultivi come da articolo 33 dello Statuto comunale vigente

ARTICOLO 1 NUMERO E TERRITORIO DELLE FRAZIONI

1 Le frazioni del territorio del comune di San Benedetto Val di Sambro sono stabilite in numero di 12, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto comunale e come di seguito elencate:

- ◆ **SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**
- ◆ **PIANO DEL VOGLIO**
- ◆ **MONTEFREDENTE**
- ◆ **QUALTO**
- ◆ **MADONNA DEI FORNELLI**
- ◆ **CASTEL DELL'ALPI**
- ◆ **ZACCANESCA**
- ◆ **CEDRECCHIA**
- ◆ **SANT' ANDREA**
- ◆ **MONTEACUTO VALLESE**
- ◆ **RIPOLI**
- ◆ **PIAN DI BALESTRA**

- 2** Solo nelle frazioni aventi una popolazione residente superiore a n° 85 abitanti è possibile costituire una Consulta di frazione.
- 3** La delimitazione territoriale delle frazioni può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri previa Consultazione delle popolazioni interessate.
- 4** La richiesta che può modificare il numero e il territorio delle frazioni può provenire dalla Giunta comunale, da ciascuna Consulta di frazione o da un quinto dei consiglieri comunali.

ARTICOLO 2 SEDE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

- 1** La Consulta di frazione si riunisce in un locale ubicato nella frazione stessa.

ARTICOLO 3 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

- 1** La Consulta di frazione è formata da un numero di 3 consultori, i quali sono eletti dal Consiglio comunale, in unica votazione espressa in forma segreta, le consulte rimangono in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale che le ha nominate. Svolgono le loro funzioni fino all'elezione del successivo, il quale, una volta insediato, avrà 120 giorni di tempo per nominare la nuove consulte.
- 2** I gruppi consiliari di maggioranza designano n° 2 consultori per ogni Consulta di frazione, i gruppi di minoranza ne designano n° 1.

ARTICOLO 4

REQUISITI PER LA NOMINA DEI CONSULTORI

- 1 Per la nomina a membro della Consulta occorre essere residenti nella frazione. Nessuno potrà essere designato come componente della Consulta in più di una frazione.
- 2 **Non** possono fare parte della Consulta di frazione:
 - I consiglieri comunali, provinciali e regionali.
 - I parlamentari e i ministri della repubblica.
 - I dipendenti del comune.
 - Coloro che non abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
 - Gli assessori comunali, provinciali, regionali.

La perdita dei requisiti richiesti comporta l'automatica decadenza dalla carica.

ARTICOLO 5

DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSULTORI

- 1 Il consultore decade se in qualsiasi momento perde i requisiti per l'eleggibilità o, qualora, senza giustificato motivo, comunicato al presidente in forma scritta, non partecipa a tre sedute consecutive della Consulta.
- 2 Ogni consultore può comunicare per iscritto al Sindaco le proprie dimissioni. Il Sindaco è tenuto a darne immediata notizia al Consiglio comunale nella riunione immediatamente successiva alla comunicazione.
- 3 Il Consiglio provvede alla immediata sostituzione del consultore dimissionario decaduto seguendo i criteri adottati per la nomina del medesimo.
- 4 Se si dimette la maggioranza dei consultori, la Consulta decade.
- 5 Il Consiglio comunale può, ove lo ritenga necessario, sostituire i membri della Consulta.

ARTICOLO 6

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

- 1 Il presidente è eletto dal Consiglio Comunale nella seduta di nomina della Consulta di cui all'art. 3.
- 2 La Presidenza di almeno 5 (cinque) Consulte deve essere espressione dei gruppi di minoranza.
- 3 L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali, con votazione segreta.
- 4 In caso di assenza o impedimento, il presidente può farsi sostituire da altro membro della Consulta.
- 5 Il presidente, senza particolari formalità, organizza e dirige i lavori della Consulta.

ARTICOLO 7 FUNZIONI

- 1 La Consulta di frazione esercita le proprie attribuzioni in coerenza ed uniformità con gli obiettivi dell'amministrazione comunale. Si attiene allo Statuto comunale ed al regolamento costitutivo.
- 2 Le funzioni della Consulta di frazione sono:
 - Conoscitive e di iniziativa, consultive e propositive nei riguardi dell'amministrazione.
 - Di sviluppo nei rapporti di collaborazione con l'associazioni, i gruppi di volontariato, ed altre attività, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché quelle di volontariato a scopo umanitario e sociale.
 - Di partecipazione, mediante l'indizione di incontri ed assemblee con i cittadini, per conoscere i bisogni ed i problemi.
 - Di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comuni riferite alla frazione.

ARTICOLO 8 FUNZIONAMENTO DALLA CONSULTA

- 1 La Consulta si riunisce per determinazione del presidente almeno due volte all'anno.
- 2 La Consulta può essere altresì riunita da almeno la maggioranza dei componenti della stessa o dal Sindaco.
- 3 La convocazione della Consulta deve essere comunicata al Sindaco 10 almeno (dieci) giorni prima della riunione con l'ordine del giorno che verrà discusso.
- 4 Alle sedute della Consulta possono partecipare i Consiglieri comunali.
- 5 Nel caso sia necessaria la votazione le sedute della Consulta sono valide se interviene la maggioranza dei consultori assegnati.
- 6 Ogni decisione o parere della Consulta si ritiene valido se ottiene la maggioranza dei votanti. L'espressione del voto è sempre palese.
- 7 Il verbale delle sedute, è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta, attraverso le decisioni o i pareri espressi. Alla sua redazione provvede un consigliere nominato dal presidente all'inizio della seduta, ed è firmato da quest'ultimo e da colui che ha curato la redazione.
- 8 La comunicazione di indizione della Consulta deve avvenire tramite sistemi di informazione che consentano la maggiore diffusione e la più ampia conoscenza da parte dei cittadini.

ARTICOLO 9 FUNZIONI DI PROMOZIONE

- 1 La Consulta di frazione promuove forme di Consultazione dei cittadini previste dallo Statuto comunale, ed in genere assume tutte le iniziative atte ad assicurare il più ampio dibattito e la più democratica Consultazione ed informazione.

ARTICOLO 10 PETIZIONI E PROPOSTE

1. La Consulta di frazione, può inoltrare petizioni, o proposte di deliberazione alla Giunta comunale, sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate.
2. La Giunta comunale è tenuta a pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione

ARTICOLO 11
CONSULTAZIONE OBBLIGATORIA DURANTE LA FASE DELL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO

1. La Consulta di frazione deve esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante sulla proposta di deliberazione, prima dell'adozione di deliberazione della stessa da parte dell'organo competente, sui progetti di opere pubbliche, che interessino la frazione, e che l'Amministrazione ritenga meritevoli di parere.
2. I succitati pareri dovranno essere espressi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta fatta all'amministrazione comunale. In caso di inerzia, si prescinde dal parere.

ARTICOLO 12
ASSEMBLEA DI FRAZIONE

1. L'assemblea di frazione rappresenta uno strumento di partecipazione di tutti i cittadini residenti o operanti nella frazione, finalizzata a favorire il contatto diretto con gli organi comunali, ad informare i cittadini sull'attività degli organi stessi, a promuovere la loro partecipazione al dibattito sugli indirizzi e le scelte della politica generale del comune.
2. L'assemblea di frazione viene convocata dal Presidente della Consulta.
3. L'assemblea può essere convocata anche dalla maggioranza di componenti della Consulta.
4. L'Assemblea può essere convocata anche direttamente dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno 1 (una) volta all'anno.
5. L'assemblea viene convocata dal Sindaco nelle frazioni ove non esiste la Consulta.
6. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei cittadini presenti.
7. L'assemblea di frazione è presieduta dal presidente, o in caso di impedimento dal Sindaco o da un consigliere comunale suo delegato.
8. L'assemblea sarà ritenuta valida se sarà presente il Sindaco od un Suo delegato.
9. L'Assemblea deve essere convocata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione contenente l'Ordine del Giorno che verrà discusso.
10. La comunicazione di indizione dell'Assemblea deve avvenire tramite sistemi di informazione che consentano la maggiore diffusione e la più ampia conoscenza da parte dei cittadini.